Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Lunedì, 12 giugno 1978** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1978, n. **267**.

Esecuzione dell'accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista cecoslavacca, firmato a Praga il 2 ottobre 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di trasporto aereo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca, con annesso, firmato a Praga il 2 ottobre 1975, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 18 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 33

AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE CZECHOSLOVAK SOCIALIST REPUBLIC.

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT

OF THE CZECHOSLOVAK SOCIALIST REPUBLIC

Desiring to conclude an agreement for the purpose of promoting air transport relations between the Italian Republic and the Czechoslovak socialist republic,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of the implementation of this agreement, unless the text otherwise requires:

a) the term « the convention » means the convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944, and includes any annex adopted under article 90 of that convention and any amendment of the annexes or convention under article 90 and 94 thereof;

b) the term « aeronautical authorities » means in the case of the Italian Republic, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in case of the Czechoslovak socialist republic, the Federal Ministry of Transport or in both cases any other person or body authorised to perform the functions exercised at present by the said authorities;

c) the term « designated airline » means an airline that one Contracting Party has designated in writing to the other Contracting Party in accordance with article 3 of this agreement as being an airline which is to operate the agreed air services on the routes specified in accordance with paragraph 1) of article 2 of this agreement;

d) the terms « territory », « air service », « international air service » and « stop for non-traffic purposes » have the meaning laid down in article 2 and 96 of the convention;

e) the term « annex » means the annex to this agreement or as amended in accordance with the provisions of paragraph 2) article 15 of this agreement. The annex forms an integral part of this agreement and all references to the agreement shall include reference to the annex except where otherwise provided.

Article 2

1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this agreement to enable its designated airline to establish international air services on the routes specified in the annex to this agreement. Said services and routes are hereinafter called « agreed services » and « specified routes ».

2) The designated airline of each Contracting Party shall enjoy the following rights:

a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party,

b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes,

c) to discharge and take on in the territory of the other Contracting Party while operating an agreed service, passengers, cargo and mail, under the conditions established in the present agreement and in its annex.

3) No provision of the present agreement shall be deemed as conferring to the designated airline of one Contracting Party the right to embark in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail carried under remuneration and destined to another point in the territory of the other Contracting Party (« cabotage »).

Article 3

1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party an airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2) On receipt of the designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3) and 4) of this article, without delay grant to the airline designated the appropriate operating authorization.

3) The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws, regulations and administrative requirements normally and reasonably applied by them in conformity with the provisions of the convention to the operation of international commercial air services.

4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorizations referred to in paragraph 2) of this article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the right specified in article 2, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

5) When an airline has been so designated and authorized, it may begin at any time to operate the agreed services subject to the provisions of article 9, provided that the tariffs established in accordance with the provisions of article 11 of the present agreement are in force in respect of that service.

Article 4

1) Each Contracting Party shall have the right to revoke the operating authorizations or suspend the exercise of the rights specified in article 2 of the present agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

a) in the case of failure by that airline to comply with the laws, regulations and administrative requirements of the Contracting Party granting these rights;

b) in the case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party;

c) in the case the airline otherwise fails to operate agreed services in accordance with the conditions prescribed under the present agreement.

2) Unless immediate revocation of the operating authorizations, suspension to exercise the rights or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1) of this article is essential to prevent further infringements of laws, regulations and administrative requirements, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

Article 5

1) The laws, regulations and administrative requirements of each Contracting Party relating to the admission, stay and departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation or to the operation, navigation and exit of such aircraft while within its territory shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party.

2) The laws, regulations and administrative procedures of each Contracting Party relating to the admission, stay or departure from its territory of passengers, crew, cargo and mail such as regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with passengers, crews, cargo and mail carried by the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party while within said territory.

3) Taxes and charges for the utilization of airports, installations and technical equipment on the territory of one Contracting Party shall be collected in accordance with rates and tariffs fixed by the laws, regulations and administrative requirements of that Contracting Party.

Article 6

1) Aircraft operated by the designated airline of one Contracting Party on international air services specified in the present agreement, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores, spare parts and their regular equipment on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party.

2) With the exception of charges corresponding to the service performed, there shall also be exemption from the above mentioned customs and fiscal duties for:

a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and regular aircraft equipment entered and deposited into the territory of either Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party for exclusive utilization by aircraft of said airline;

b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts, regular aircraft equipment embarked in the territory of the other Contracting Party for exclusive use on board the aircraft and within the limits and conditions fixed by the Authorities of the other Contracting Party, by the airline designated by one of the Contracting Parties.

3) Items enjoying the exemptions in accordance with the above paragraphs shall not be utilized for purposes other than the operation of air services and must be re-exported in case they are not utilized unless their transfer to other airlines or their importation are granted in accordance with regulations in force in the territory of the Contracting Party concerned.

4) The exemptions provided for in this article, applicable also to the part of the above mentioned items which is used during the flights over the territory of the Contracting Party granting the exemption, may be subject to the formalities normally applied in that territory including customs control.

Article 7

1) Transfer of surplus earnings achieved by the disegnated airline of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall be made according to the regulations contained in the payment agreement existing between the two Contracting Parties.

2) In case such agreement is not applicable, transfer shall be done in convertible currency.

3) The relevant sums will be freely transferred without any charges, taxes and restrictions.

Article 8

1) The designated airlines shall enjoy fair and equal opportunities for the operation of the services agreed between the territories of the Contracting Parties.

2) In the operation of the agreed services the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to unduly affect the air services which the latter provides on all or part of the same routes.

3) The operation of the agreed services shall bear a close relationship to the requirements of the public on the specified routes. Each agreed service shall retain as its primary objective the provision at a reasonable load factor of capacity adequate to current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail originating from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline operating said services.

4) The rights granted to each designated airline for the carriage of passengers, cargo and mail between the territory of the other Contracting Party and the territories of third Countries shall be exercised in accordance with the general principle of development of the international air services that capacity offered shall be related to:

a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

b) traffic requirements of the area through which the airline passes, taking into consideration the air services operated by airlines of other Countries in the area;

c) the requirements of through airline operations.

Article 9

1) The operation of the agreed services is subject to the achievement and effectiveness of agreements to be reached between the designated airlines of the two Contracting Parties with the aim to agree upon the number of frequencies to be operated and the relevant economical and technical conditions; such agreements shall be submitted for approval to the aeronautical authorities of each Contracting Party.

2) The timetables of the agreed services shall be submitted for approval to the aeronautical authorities of the two Contracting Parties at least 60 (sixty) days before the beginning of their effectiveness. The same procedure will be applied to further modifications. Said period may be reduced in special cases if the aeronautical authorities so agree.

Article 10

The aeronautical authorities of each Contracting Party shall present to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, at their request, the statistical data relating to the utilization of the capacity offered on the services coming from or destined to the other Contracting Party, by the designated airline of the first Contracting Party on the routes specified in the annex to the present agreement.

Article 11

1) The term « tariff » referred hereinafter means the prices and the conditions of application of prices which are to be paid for carriage of passengers, baggages and cargo together with the charges and conditions for agents and other auxiliary services; but it does not include the charges and conditions for transportation of mail.

2) The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.

3) The tariffs referred to in paragraph 2) of this article shall, if possible, be agreed by the designated airlines concerned of both Contracting Parties, in consultation with other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, where possible be reached through the rate-fixing machinery of the International Air Transport Association.

4) The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of the Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction; in special cases, this time limit may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

5) The consent with tariffs may be issued explicitly. In case, that neither aeronautical authority gives the notice of its dissatisfaction with any tariff whitin forty (40) days from the date on which the tariffs were submitted in accordance with paragraph 4) of this article, the tariffs will be considered as approved. If the time limit for submission is reduced in accordance with the paragraph 4) of this article, the aeronautical authorities may agree time limit shorter than forty (40) days within which the notice of dissatisfaction is to be issued.

6) If a tariff cannot be agreed pursuant to paragraph 3) of this article, or if within the time limit specified in paragraph 5) of this article, the aeronautical authorities of one Contracting Party give to the aeronautical authorities of the other Contracting Party notice of its disapproval with tariffs agreed pursuant to paragraph 3) of this article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.

7) If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph 4) of this article and or the determination of any tariff under paragraph 6), the dispute shall be settled in accordance with the provision of article 16 of the present agreement.

8) The tariffs established in accordance with the provisions of this article shall remain in force until new tariffs have been established. Nevertheless, any tariff cannot be prolonged by virtue of this article for more than twelve (12) months after the date on which it otherwise would have expired.

Article 12

1) Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the point specified in the route schedule on the territory of the other Contracting Party such offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

2) The employment of third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be possible only subject to the approval of the aeronautical authority concerned.

3) The personnel of the other Contracting Party or nationals of a third Country shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulations and administrative requirements applicable in that territory.

4) The number of such personnel mentioned in paragraph 3) of this article shall be submitted for approval to the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.

5) Each Contracting Party shall extend to said offices and staff-nationals of the other Contracting Party or of third Countries any necessary assistance and facilities also for the stay of such staff in the territory concerned.

Article 13

The present agreement and any modification to it according to article 15 shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

Article 14

In the spirit of close cooperation the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall consult each other whenever necessary, on questions concerning the interpretation and satisfactory application of the provisions of this agreement and this annex.

Article 15

1) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of the present agreement, it may request consultation with the other Contracting Party. Such consultation, which may be between aeronautical authorities and which may be through discussion or by correspondence, shall begin within a period of sixty (60) days from the date of the request. Any modifications so agreed shall come into force when they have been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

2) Modifications of the annex to the present agreement may be applied provisionally as from the date agreed on by the aeronautical authorities and shall come into force after their confirmation by exchange of diplomatic notes.

3) If a general multilateral convention for scheduled international air services enters into force in relation to both Contracting Parties, the present agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such multilateral convention.

Article 16

Any dispute relating to the interpretation or application of the present agreement or of its annex shall be settled by direct negotiations between the aeronautical authorities of the Contracting Parties. If the aeronautical authorities fail to reach an agreement, the dispute shall be settled through diplomatic channels.

Article 17

Either Contracting Party may at any time notify the other of its decision to terminate this agreement. A copy of the notice shall be sent simultaneously to the International Civil Aviation Organization. If such notice is given, this agreement shall terminate twelve months after the date of receipt by the other Contracting Party of the notice to terminate, unless by agreement between the Contracting Parties the notice under reference is withdrawn before the expiry of that period. If the other Contracting Party fails to acknowledge receipt, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the date of receipt by the International Civil Aviation Organization of its copy.

Article 18

Each Contracting Party shall notify the other Contracting Party in writing of the approval of the present agreement in conformity with its national legislation. The present agreement shall enter into force on the date of the latter of these written notifications.

DONE in two originals, in the English language, at Prague, this second day of October, one thousand nine hundred and seventy five.

IN WITNESS WHEREOF the Plenipotentiaries of the Contracting Parties have signed the present agreement and have affixed thereto their seals.

For the Government
of the Czechoslovak socialist republic
Jaroslav PODZIMEK

For the Government
of the Italian Republic
Felice SANTINI

ANNEX

1) Route to be operated by the designated airline of the Italian Republic:

points in Italy-Prague in both directions.

2) Route to be operated by the designated airline of the Czechoslovak socialist republic:

points in Czechoslovakia-Rome in both directions.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese.

ACCORDO DI TRASPORTO AEREO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA

Desiderando stipulare un accordo allo scopo di promuovere comunicazioni aeree tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslavacca,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, a meno che il testo non richieda altrimenti:

a) per « la convenzione » si intende la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ivi inclusi gli allegati adottati in conformità all'art. 90 di detta convenzione nonché gli emendamenti degli allegati o della convenzione in conformità con gli articoli 90 e 94 di detta convenzione;

b) per « autorità aeronautiche » si intende, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, nel caso della Repubblica socialista cecoslovacca, il Ministero federale dei trasporti o in ambedue i casi qualsiasi altra persona o ente autorizzato a svolgere le funzioni esercitate attualmente da dette autorità;

c) per « compagnia designata » si intende una compagnia aerea che una Parte contraente ha designato per iscritto all'altra Parte contraente in conformità con l'art. 3 del presente accordo quale compagnia aerea destinata ad effettuare i servizi aerei concordati sulle rotte specificate in conformità con il paragrafo 1) dell'art. 2 del presente accordo;

d) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scalo per scopi non commerciali » hanno il significato stabilito dagli articoli 2 e 96 della convenzione;

e) per « allegato » si intende l'allegato al presente accordo o emendato in conformità con le disposizioni del paragrafo 2) dell'art. 15 del presente accordo. L'allegato costituisce parte integrante del presente accordo e ogni riferimento all'accordo includerà riferimento all'allegato eccetto i casi in cui sia diversamente disposto.

Articolo 2

1) Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo, per permettere alla sua compagnia aerea designata di effettuare servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo. Detti servizi e rotte sono d'ora in avanti chiamati « servizi concordati » e « rotte specificate ».

2) La compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti:

a) di volare senza scalo attraverso il territorio dell'altra Parte contraente;

b) di effettuare scali in detto territorio a scopi non commerciali;

c) di sbarcare e imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente — nell'effettuare un servizio concordato — passeggeri, merci e posta, alle condizioni stabilite nel presente accordo e nel suo allegato.

3) Nessuna disposizione del presente accordo sarà intesa nel senso di conferire alla compagnia aerea designata di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente passeggeri, merci e posta trasportati a pagamento e destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte contraente (« cabotaggio »).

Articolo 3

1) ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente una compagnia aerea allo scopo di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate.

2) Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente concederà, in base alle disposizioni dei paragrafi 3) e 4) del presente articolo, senza indugio alla compagnia aerea designata la necessaria autorizzazione ad operare.

3) Le autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente di dimostrare loro di essere qualificata a soddisfare le condizioni previste dalle leggi, regolamenti e requisiti amministrativi normalmente e ragionevolmente da esse applicate, in conformità con le disposizioni della convenzione, all'operazione di servizi aerei commerciali internazionali.

4) Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutare di concedere le autorizzazioni ad operare di cui al paragrafo 2) del presente articolo, o di imporre le condizioni che riterrà necessarie all'esercizio del diritto specificato all'art. 2 da parte di una compagnia aerea designata, in ogni caso in cui detta Parte contraente non sia soddisfatta che una parte considerevole della proprietà e l'effettivo controllo di tale compagnia aerea siano assegnati alla Parte contraente che designa la compagnia aerea oppure ai suoi cittadini.

5) Quando una compagnia aerea è stata in tal modo designata e autorizzata, essa può cominciare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi concordati secondo le disposizioni dell'art. 9, purchè le tariffe fissate in conformità con le disposizioni dell'art. 11 del presente accordo siano in vigore rispetto a tale servizio.

Articolo 4

1) Ogni Parte contraente avrà il diritto di revocare le autorizzazioni di operazione o di sospendere l'esercizio dei diritti di cui all'art. 2 del presente accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente o di imporre all'esercizio di questi diritti le condizioni da essa ritenute necessarie:

a) in caso di mancata osservanza da parte di quella compagnia aerea delle leggi, dei regolamenti e dei requisiti amministrativi della Parte contraente che accorda tali diritti;

b) qualora non sia stato dimostrato che una parte notevole della proprietà e un controllo effettivo di quella compagnia aerea siano assegnati alla Parte contraente che designa la compagnia aerea o ai cittadini di tale Parte contraente;

c) nel caso in cui la compagnia aerea non effettui i servizi concordati conformemente alle condizioni prescritte dal presente accordo.

2) A meno che la revoca immediata delle autorizzazioni ad operare, o la sospensione dell'esercizio dei diritti o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1) del presente articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni di leggi, regolamenti e requisiti amministrativi, tale diritto verrà esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente.

Articolo 5

1) Le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi di ciascuna Parte contraente relativi all'entrata, alla sosta ed alla uscita dal proprio territorio di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale, o relativi all'esercizio, navigazione e uscita di tale aeromobile finchè si trova nel proprio territorio saranno applicati all'aeromobile delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente.

2) Le leggi, i regolamenti e le procedure amministrative di ciascuna Parte contraente relative all'entrata, alla sosta o alle uscite dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merci e posta, nonchè i regolamenti relativi all'entrata, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena, saranno applicati ai passeggeri, agli equipaggi, merci e posta trasportati dall'aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente finchè si trova su detto territorio.

3) Le tasse e le spese per l'utilizzazione degli aeroporti, istallazioni ed attrezzature tecniche sul territorio di una Parte contraente saranno riscosse in conformità con le quote e le tariffe fissate dalle leggi, regolamenti e requisiti amministrativi di detta Parte contraente.

Articolo 6

1) Un aeromobile impiegato dalle compagnie aeree designate di una Parte contraente sui servizi aerei internazionali specificati nel presente accordo, nonchè il rifornimento di carburante e lubrificanti, le provviste di bordo, parti di ricambio e la loro regolare attrezzatura a bordo di tale aeromobile saranno esenti da tutti i diritti doganali, tasse di ispezione e altri oneri fiscali all'arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente.

2) Ad eccezione delle spese corrispondenti al servizio effettuato, vi sarà inoltre esenzione dai suddetti diritti doganali e fiscali per:

a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e regolare equipaggiamento dell'aeromobile entrati e depositati nel territorio di una Parte contraente dalle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente per l'esclusiva utilizzazione da parte dell'aeromobile di detta compagnia aerea;

b) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio, regolare equipaggiamento dell'aeromobile, imbarcato nel territorio dell'altra Parte contraente per l'uso esclusivo a bordo dell'aeromobile ed entro i limiti e le condizioni fissate dalle autorità dell'altra Parte contraente, dalla compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti.

3) Le voci che godono dell'esenzione in base ai precedenti paragrafi non saranno utilizzati per scopi diversi dalle operazioni del servizio aereo e devono essere riesportati nel caso in cui non vengano utilizzati, a meno che il loro passaggio ad altre compagnie aeree o la loro importazione non sia concessa in conformità con i regolamenti in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.

4) Le esenzioni previste nel presente articolo, applicabili anche a quella parte delle suddette voci che è usata durante i voli sopra il territorio della Parte contraente che concede l'esenzione, possono essere soggette alle formalità normalmente applicate in questo territorio, ivi incluso il controllo doganale.

Articolo 7

1) Il trasferimento degli utili ricavati dalla compagnia aerea designata di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente sarà effettuato in conformità con i regolamenti contenuti nell'accordo di pagamento esistente tra le due Parti contraenti.

2) Nel caso in cui tale accordo non sia applicabile, il trasferimento sarà effettuato in valuta convertibile.

3) Le relative somme saranno liberamente trasferite senza alcuna spesa, tassa o retribuzione.

Articolo 8

1) Le compagnie aeree designate godranno di imparziali e uguali possibilità per l'operazione dei servizi concordati tra i territori delle Parti contraenti.

2) Nell'effettuare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente terrà conto degli interessi della compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente, in modo da non influire indebitamente sui servizi aerei che quest'ultima effettua su tutte o su parte delle stesse rotte.

3) La effettuazione dei servizi concordati avverrà in stretto rapporto con le esigenze del pubblico sulle rotte specificate. Ciascun servizio concordato fisserà come suo diritto primario quello di offrire ad un ragionevole fattore di carico una capacità adeguata alle esigenze corrente e a quelle ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri, merci e posta che abbiano origine da o destinazione per il territorio della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea che opera detti servizi.

4) I diritti concessi a ciascuna compagnia aerea designati per il trasporto dei passeggeri, merci e posta tra il territorio dell'altra Parte contraente e i territori di Paesi terzi saranno esercitati in conformità con il principio generale dello sviluppo dei servizi aerei internazionali, la cui capacità offerta sarà in relazione con:

a) esigenze di traffico per e dal territorio della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea;

b) esigenze di traffico dell'area attraverso la quale passa la linea aerea, tenendo conto dei servizi aerei effettuati dalle compagnie aeree di altri Paesi in quell'area;

c) le esigenze delle operazioni delle linee a lungo percorso (through airline operation).

Articolo 9

1) L'esercizio dei servizi convenuti è soggetto al raggiungimento e all'efficacia di accordi da concludersi tra le compagnie designate delle due Parti contraenti allo scopo di concordare il numero dei voli da effettuare e le relative condizioni tecniche ed economiche; tali accordi verranno sottoposti all'approvazione delle autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente.

2) Gli orari dei servizi convenuti verrano sottoposti all'approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della loro efficacia. Verrà applicata le stessa procedura ad ulteriori modifiche. Detto periodo potrà essere ridotto in casi speciali, previo accordo delle autorità aeronautiche.

Articolo 10

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, su richiesta di queste ultime, i dati statistici relativi all'utilizzazione delle capacità offerte sui servizi provenienti o destinati all'altra Parte contraente da parte della compagnia designata della prima Parte contraente sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo.

Articolo 11

1) Per « tariffe » di cui più sotto, si intendono i prezzi e le condizioni di applicazione dei prezzi che devono essere pagati per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci unitamente alle spese e alle condizioni relative ad agenti ed altri servizi ausiliari, ma non include le spese e le condizioni poste per il trasporto di posta.

2) Le tariffe da applicarsi da parte della compagnia di una Parte contraente per il trasporto verso il o dal territorio dell'altra Parte contraente verranno fissate a livelli ragionevoli, tenuto debito conto di tutti i relativi fattori inclusi il costo di esercizio, un ragionevole profitto, e le tariffe applicate dalle altre compagnie.

3) Le tariffe di cui al paragrafo 2) del presente articolo verranno, se possibile, concordate dalle compagnie designate interessate di entrambe le Parti contraenti, in consultazione con altre compagnie che operino sull'intera rotta o su parte di essa, e tale accordo verrà, ove possibile, raggiunto mediante il meccanismo per la determinazione delle tariffe dell'Associazione internazionale per il trasporto aereo.

4) Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione; in casi particolari, questo termine potrà essere ridotto, previo accordo di dette autorità.

5) L'accordo sulle tariffe può essere reso noto esplicitamente. Nel caso in cui nessuna delle due autorità aeronautiche dia notizia della propria insoddisfazione nei confronti di una qualsiasi tariffa entro quaranta (40) giorni dalla data in cui le tariffe erano state sottoposte in base al paragrafo 4) del presente articolo, le tariffe saranno ritenute approvate. Qualora il termine per la sottomissione delle tariffe venga ridotto in base al paragrafo 4) del presente articolo, le autorità aeronautiche potranno concordare un termine più breve di quaranta (40) giorni entro il quale deve essere data notizia della insoddisfazione.

6) Qualora una tariffa non possa essere concordata in base al paragrafo 5) del presente articolo, le autorità aeronautiche di una Parte contraente notificheranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente la propria disapprovazione nei confronti delle tariffe concordate in base al paragrafo 3) del presente articolo; le autorità aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno di determinare la tariffa mediante accordo fra di loro.

7) Qualora le autorità aeronautiche non possono concordare sull'approvazione di una qualsiasi tariffa che sia stata loro sottoposta in base al paragrafo 4) del presente articolo e o sulla determinazione di una qual-

siasi tariffa in base al paragrafo 6), la controversia verrà composta in base alle disposizioni dell'art. 6 del presente accordo.

8) Le tariffe fissate in conformità con le disposizioni del presente articolo resteranno in vigore sino a quando non verranno fissate nuove tariffe. Tuttavia, una tariffa non potrà essere prorogata in base al presente articolo per più di dodici (12) mesi dopo la data in cui sarebbe altrimenti scaduta.

Articolo 12

1) Ciascuna Parte contraente accorderà alla compagnia designata dell'altra Parte contraente, su basi di reciprocità, il diritto di mantenere nel punto specificato della tabella delle rotte. sul territorio dell'altra Parte contraente gli uffici e il personale amministrativo commerciale e tecnico scelto fra i cittadini di una o di entrambe le Parti contraenti che possono essere necessarie per le esigenze della compagnia designata.

2) L'impiego di cittadini di un Paese terzo sul territorio di una delle Parti contraenti sarà possibile solo subordinatamente all'approvazione dell'autorità aeronautica interessata.

3) Il personale dell'altra Parte contraente o cittadini di un Paese terzo saranno soggetti alle leggi relative all'ammissione e al soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente, quali le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi applicabili in tale territorio.

4) Il numero degli appartenenti al personale di cui al paragrafo 3) del presente articolo verrà sottoposto all'approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

5) Ciascuna Parte contraente accorderà a detti uffici e cittadini facenti parte del personale dell'altra Parte contraente o di Paesi terzi ogni necessaria assistenza e facilitazione anche per il soggiorno di tale personale nel territorio interessato.

Articolo 13

Il presente accordo ed ogni modifica di questo in base all'art. 15 verrà registrato presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.

Articolo 14

In uno spirito di stretta collaborazione le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si consulteranno fra loro ogni qual volta ciò si renda necessario, su problemi relativi all'interpretazione ed alla soddisfacente applicazione delle disposizioni del presente accordo e del suo allegato.

Articolo 15

1) Qualora una delle due Parti contraenti ritenga opportuno modificare una qualsiasi clausola del presente accordo, essa potrà richiedere una consultazione con l'altra Parte contraente. Tale consultazione, che potrà aver luogo tra le autorità aeronautiche e mediante discussione o e per corrispondenza, si inizierà entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Ogni modifica così concordata entrerà in vigore quando sarà stata confermata da uno scambio di note diplomatiche.

2) Modifiche dell'allegato del presente accordo potranno essere applicate provvisoriamente a partire dalla data concordata dalle autorità aeronautiche ed entreranno in vigore dopo che ne sarà avvenuta la conferma mediante scambio di note diplomatiche.

3) Qualora entri in vigore per le due Parti contraenti una convenzione generale multilaterale su servizi aerei internazionali il presente accordo verrà emendato al fine di conformarsi alle disposizioni di tale convenzione multilaterale.

Articolo 16

Ogni controversia che abbia a sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo o del suo allegato verrà composta mediante negoziati diretti fra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Ove le autorità aeronautiche non riescono a raggiungere un accordo, la controversia verrà composta per via diplomatica.

Articolo 17

Una delle due Parti contraenti potrà in ogni momento notificare all'altra la propria decisione di porre termine al presente accordo. Una copia della notifica dovrà essere inviata simultaneamente all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. Qualora venga effettuata tale notifica, il presente accordo cesserà di avere vigore dodici mesi dopo la data del ricevimento, da parte dell'altra Parte contraente della notifica di porre termine all'accordo, a meno che, per accordo tra le Parti contraenti, la notifica in questione non venga ritirata prima della scadenza di tale periodo. Ove l'altra Parte contraente manchi di accusarne ricevuta, la notifica sarà ritenuta essere stata ricevuta quattordici giorni dopo la data del ricevimento della sua copia da parte dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.

Articolo 18

Ciascuna Parte contraente notificherà per iscritto all'altra Parte contraente l'approvazione del presente accordo in conformità con la propria legislazione nazionale. Il presente accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche scritte.

FATTO in due originali, in lingua inglese, a Praga, il due ottobre millenovecentosettantacinque.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato il presente accordo e vi hanno applicato i loro sigilli.

Per il Governo della Repubblica italiana
Felice SANTINI

Per il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca
Jaroslav PODZIMEK

ALLEGATO

1) Rotta da effettuarsi da parte della compagnia designata della Repubblica italiana:

punti in Italia-Praga in entrambe le direzioni.

2) Rotta da effettuarsi da parte della compagnia designata della Repubblica socialista cecoslovacca:

punti in Cecoslovacchia-Roma in entrambe le direzioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **268.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Beato Nicola Saggio, in Marina di Longobardi.

N. 268. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza 1° ottobre 1972, integrato con tre dichiarazioni datate 10 agosto 1973, 1° luglio 1975 e 5 gennaio 1977, relativo all'erezione della parrocchia del Beato Nicola Saggio, in Marina di Longobardi (Cosenza), ed al trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, in Fiumefreddo Bruzio (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1978
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **269.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazionale assunta dall'istituto delle povere suore scolastiche di Notre Dame, in Gorizia.

N. 269. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Istituto delle povere suore scolastiche di Nostra Signora » assunta dall'istituto delle povere suore scolastiche di Notre Dame, in Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1978
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **270.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Marziano e di S. Eusebio, in Alfiano Natta.

N. 270. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato 2 aprile 1975, integrato con dichiarazione del giorno successivo, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Marziano, in Alfiano Natta (Alessandria), e di S. Eusebio, in frazione Cardona dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1978
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 140

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Diciassette Geri, stabilimento di Zingonia, ora Faemar S.p.a.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Diciassette Geri, stabilimento in Zingonia (Bergamo), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 3 giugno 1977 e 3 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che la citata società ha modificato la propria ragione sociale in Faemar S.p.a., con sede in Zingonia (Bergamo);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Diciassette Geri, stabilimento in Zingonia (Bergamo), ora Faemar S.p.a., è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(4678)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1978.

Proroga per tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli con effetto dal 1° marzo 1976;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 20 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4680)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli con effetto dal 1° marzo 1976;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 22 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4681)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1978.

Proroga per tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978 e 22 maggio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 23 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4682)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Savona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Savona;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Savona sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.514

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.213
qualificati . . . . » 13.354
specializzati . . . . » 14.417

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4504)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli per la circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.082

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.372
qualificati . . . . » 14.570
specializzati . . . . » 15.790

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4524)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Viterbo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Viterbo sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.494

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 11.976
qualificati . . . . » 13.118
specializzati . . . . » 14.181

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4523)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Livorno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno;

Viste le dimissioni del sig. Libero Busoni da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio;

Vista la nota n. 4170 del 15 aprile 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Livorno ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Remo Corti in sostituzione del sig. Libero Busoni, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Remo Corti è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio ed in sostituzione del sig. Libero Busoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4610)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Vicenza;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Vicenza sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.723

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.313
qualificati . . . . » 13.502
specializzati . . . . » 14.608

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4522)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Verona;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Verona sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.681

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.047
qualificati . . . . » 13.364
specializzati . . . . » 14.431

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4521)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Trento;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Trento sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.695

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.836
qualificati . . . . —
specializzati . . . . » 15.281

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4514)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Treviso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Treviso;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Treviso sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.695

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.300
qualificati . . . . » 13.466
specializzati . . . . » 14.555

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4515)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Trieste;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Trieste sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.876

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.002
qualificati . . . . » 14.292
specializzati . . . . » 15.492

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4516)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Udine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Udine;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Udine sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.733

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.134
qualificati . . . . » 13.214
specializzati . . . . » 14.478

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4517)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Varese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Varese;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Varese sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.333

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.497
qualificati . . . . » 13.763
specializzati . . . . » 14.908

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4518)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Venezia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Venezia sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.975

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.828
qualificati . . . . » 14.461
specializzati . . . . » 16.041

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4519)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore di produzione « carta e cartotecnica » nei comuni di Atina e Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 ottobre 1977 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione « carta e cartotecnica » nei comuni di Atina e Ceprano (Frosinone) con effetto dal 1° luglio 1977;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore di produzione « carta e cartotecnica » nei comuni di Atina e Ceprano (Frosinone), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4679)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1978.

Sostituzione di un componente del consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 595 del 3 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E.;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1976, con il quale è stato ricostituito il consiglio generale dell'Ente sopracitato chiamandone a far parte, tra gli altri, il dott. Alfredo Franchini, in rappresentanza dell'Ente nazionale corse al trotto;

Considerato che il dott. Alfredo Franchini non riveste più alcuna carica sociale in seno al predetto Ente nazionale corse al trotto, per la qual cosa occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine;

Vista la terna dei nomi formulata dal consiglio generale del citato Ente nazionale corse al trotto;

Ritenuto di provvedere alla sostituzione del dottor Alfredo Franchini con il sig. Franco Fraccari, presidente dell'Ente nazionale corse al trotto;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Franco Fraccari, presidente dell'Ente nazionale corse al trotto, è nominato componente del consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E., in rappresentanza dell'Ente nazionale corse al trotto, in sostituzione del dott. Alfredo Franchini, per il restante periodo del quadriennio 23 aprile 1976-22 aprile 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1978

Il Ministro: MARCORA

(4699)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo (secondo raddoppio) presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di diritto amministrativo (secondo raddoppio) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblca italiana.

(4830)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Silsol 5 dell'impresa Silchim S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 1° settembre 1972 all'impresa Silchim S.p.a., in Roma, del presidio sanitario denominato Silsol 5, già registrato al n. 0999.

(4711)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Silsol 15 P.B. dell'impresa Silchim S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 1° settembre 1972 all'impresa Silchim S.p.a., in Roma, del presidio sanitario denominato Silsol 15 P.B., già registrato al n. 0998.

(4712)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Lovozal PB 20 dell'impresa Fisons

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione concessa con decreto ministeriale 15 aprile 1972 all'impresa Fisons, in Milano, piazza Velasca, 15, del presidio sanitario denominato Lovozal PB 20, già registrato al n. 0713.

(4713)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Aldrin cospargimento 4 % dell'impresa Schering S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Aldrin cospargimento 4% concessa all'impresa Schering S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4714)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Acared K 20 dell'impresa Terranalisi di Malaguti dott. Enzo.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Acared K 20 concessa all'impresa Terranalisi di Malaguti dott. Enzo, in Cento (Ferrara), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4715)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Nasco di Cagliari »

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Nasco di Cagliari », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 24 agosto 1972, propone che sia modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Nasco di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Nasco di Cagliari » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Nasco di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provementi dai vigneti composti dal vitigno: Nasco. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni diversi, purchè le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari e della provincia di Oristano limitatamente al territorio dei comuni appresso indicati: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Nasco di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Nasco di Cagliari » non deve essere superiore a 100 quintali per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione nonchè quelle di invecchiamento obbligatorio e di preparazione dei vini devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine vinicola al mosto o al vino di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Il vino « Nasco di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Nasco di Cagliari » all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

sapore: gradevole, con punta lievemente amarognola, caratteristica;

odore: delicato con leggero aroma di uva;

gradazione alcoolica complessiva minima: 14,5 di cui almeno 12 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi, e per il tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », 14 gradi, di cui almeno 13,5 svolti ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

La denominazione di origine controllata « Nasco di Cagliari » può essere utilizzata per designare vini liquorosi ottenuti, mediante alcolizzazione, con i vini base o mosti rispondenti alle condizioni previste dai precedenti articoli.

Il vino « Nasco di Cagliari » nei tipi liquorosi all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato brillante;

all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;

gradazione alcoolica minima complessiva: 17,5 di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi e nel tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », oltre, naturalmente che come liquoroso, 17,5 gradi di cui almeno 16,5 svolti ed un massimo da svolgere di 1 grado;

acidità totale minima: 3 per mille;

estratto secco netto: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini « Nasco di Cagliari » liquorosi, qualora siano sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di due anni di cui almeno uno in botti di rovere o di castagno, possono portare in etichetta la menzione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Nasco di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

(4101)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi dell'8 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	861,20	861,20	861,25	861,20	—	861,20	861,30	—	—	861,20
Dollaro canadese	769,25	769,25	770 —	769,25	—	769,25	769,30	—	—	769,25
Franco svizzero	453,50	453,50	453,70	453,50	—	453,50	453,69	—	—	453,50
Corona danese	152,38	152,38	152,40	152,38	—	152,38	152,395	—	—	152,38
Corona norvegese	159,15	159,15	159,30	159,15	—	159,15	159,20	—	—	159,15
Corona svedese	186,03	186,03	186,20	186,03	—	186,03	186 —	—	—	186,03
Fiorino olandese	386,67	386,67	385,90	386,67	—	385,67	385,72	—	—	386,67
Franco belga	26,401	26,401	26,45	26,401	—	26,40	26,428	—	—	26,401
Franco francese	187,30	187,30	187,45	187,30	—	187,30	187,33	—	—	187,30
Lira sterlina	1571,10	1571,10	1572 —	1571,10	—	1571,10	1571,30	—	—	1571,10
Marco germanico	412,86	412,86	413,05	412,86	—	412,86	412,96	—	—	412,86
Scellino austriaco	57,44	57,44	57,50	57,44	—	57,44	57,47	—	—	57,44
Escudo portoghese	19 —	19 —	18,85	19 —	—	19 —	18,85	—	—	19 —
Peseta spagnola	10,793	10,793	10,85	10,793	—	10,79	10,80	—	—	10,793
Yen giapponese	3,905	3,905	3,91	3,905	—	3,90	3,905	—	—	3,905

Media dei titoli dell'8 giugno 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,275
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,025
» 5 % (Ricostruzione)	97,700
» 5 % (Città di Trieste)	96,400
» 5 % (Beni esteri)	97,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,100
» 5,50 % » » 1968-83	83 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,725
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	77,500
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	90,075
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,625
» » » » 1-10-1979	101,175
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,125
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,400
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,875
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,300
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,775
» » » 10 % 1- 1-1981	94,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,675
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 giugno 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	861,25
Dollaro canadese	769,275
Franco svizzero	459,595
Corona danese	152,387
Corona norvegese	159,175
Corona svedese	186,015
Fiorino olandese	385,695
Franco belga	26,414
Franco francese	187,315
Lira sterlina	1571,20
Marco germanico	412,91
Scellino austriaco	57,455
Escudo portoghese	18,925
Peseta spagnola	10,796
Yen giapponese	3,905

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1978

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1978 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 aprile 1978			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1977			39.962		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	11.993.622			
	residui	299.447			
	Totale		12.293.069		
Accensione di prestiti	competenza	6.619.316			
	residui	653			
	Totale		6.619.969		
Spese correnti	competenza			10.902.421	
	residui			1.159.861	
	Totale				12.062.282
Spese in conto capitale	competenza			3.306.802	
	residui			1.388.577	
	Totale				4.695.379
Rimborso di prestiti	competenza			117.728	
	residui			6.376	
	Totale				124.104
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		25.598.283		24.694.491	
Conti correnti		40.534.235		41.240.407	
Incassi da regolare		27.181.798		27.038.934	
Altre gestioni		21.222.206		16.497.597	
	Totale		114.536.522		109.471.429
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		120		64.370	
Pagamenti da regolare		1.153.882		1.882.399	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.878.743		3.679.919	
Altri crediti		22.955.987		28.449.146	
	Totale		26.988.732		34.075.834
	Totale complessivo		160.478.254		160.429.028
Fondo di cassa al 30 aprile 1978			—		49.226
	Totale a pareggio		160.478.254		160.478.254

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 aprile 1978 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		49.226	
Crediti di tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	64.491		
Pagamenti da regolare	4.044.207		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	8.479.572		
Altri crediti	19.525.728		
Totale crediti		32.113.998	
In complesso			32.163.224
Debiti di tesoreria			
Debito fluttuante	47.048.488		
Conti correnti	13.080.008		
Incassi da regolare	1.184.773		
Altre gestioni	5.792.644		
Totale debiti			67.105.913
Situazione del Tesoro (passività)			34.942.689

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 aprile 1978: lire 454.456 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(4818)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 aprile 1978

ATTIVO		
Oro . . . . L.		8.603.696.161.255
Cassa . . . . »		308.959.100.271
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito L.	32.317.138.774	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . »	—	
		32.317.138.774
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . L.	1.021.985.490.940	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	214.487.536.270	
— a scadenza fissa . . . . »	—	
		1.236.473.027.210
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . . »		6.181.976.019
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	5.935.822.905.403	
— conti speciali . . . . »	6.929.607.929.836	
		12.865.430.835.239
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.326.820.208.479
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		5.946.195.475.985
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		69.609.957.862
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		24.883.492.818.593
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		255.372.940.229
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . L.	692.613.636.528	
— altre attività . . . . »	286.324.654.376	
		978.938.290.904
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		3.093.235.361.791
Spese dell'esercizio . . . . »		76.564.702.081
		59.683.287.994.693
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . L.		1.213.357.101.672
Depositi:		
— a garanzia . . . . L.	3.868.058.708.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . »	—	
— altri . . . . »	25.849.289.100.272	
		29.717.347.808.690
Depositari di titoli e valori . . . . L.		339.815.774
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		3.152.126.708
TOTALE . . . L.		90.617.484.847.537

PASSIVO		
Circolazione . . . . L.		15.945.760.322.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »		98.681.558.656
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		86.987.680.440
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		570.152.614.367
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . L.	23.449.781.761.716	
— altri . . . . »	34.924.784.383	
		23.484.706.546.099
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	4.359.765.508.217	
— altri . . . . »	5.536.655.854	
		4.365.302.164.071
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	2.379.828.687.946	
— altri . . . . »	143.603.206.114	
		2.523.431.894.060
Ufficio Italiano Cambi - *conto corrente ordinario* . . L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . »		163.051.260.061
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		35.036.521.226
Fondi diversi accantonati . . . . »		8.803.622.261.218
Partite varie passive . . . . »		3.313.304.242.609
Capitale sociale . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . . »	74.276.455.761	
Fondo di riserva straordinario . . . »	75.557.546.987	
		150.134.002.748
Utile netto da ripartire . . . . L.		49.952.545.791
Rendite dell'esercizio . . . . »		92.164.361.347
		59.683.287.994.693
Impegni . . . . L.		1.213.357.101.672
Depositanti . . . . »		29.717.347.808.690
Titoli e valori presso terzi . . . . »		339.815.774
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		3.152.126.708
TOTALE . . . L.		90.617.484.847.537

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

(4819)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Modificazioni al bando di concorso, per esami, a tre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto riservato a candidati in possesso del diploma di geometra.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 268/P del 5 aprile 1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 17 aprile 1978, con la quale è stato indetto un concorso, per esami, a tre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica, riservato a candidati in possesso del diploma di geometra;

Visto l'art. 8, comma primo, della deliberazione suddetta che fissa il diario delle prove scritte del concorso nei giorni 26 e 27 giugno 1978 presso i locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in Roma, via Torino, 45;

Visto che al concorso anzidetto hanno chiesto di partecipare circa duecento candidati;

Considerato che i suddetti locali non possono contenere tutti i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso di cui trattasi;

Accertato che non esiste la disponibilità di altri locali ove possano svolgersi le prove scritte del concorso;

Ravvisata, pertanto, la necessità di espletare le anzidette prove scritte presso il palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno, 4, che è disponibile nei giorni 8 e 9 settembre 1978 e, conseguentemente, di modificare in tal senso la citata deliberazione del 5 aprile 1978;

Delibera:

Il primo e il secondo comma dell'art. 8 della deliberazione n. 268/P del 5 aprile 1978, indicata nelle premesse, sono sostituiti come segue:

« Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 8 e 9 settembre 1978, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso ».

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il presidente: DE MEO

(4862)

Modificazioni al bando di concorso, per esami, a tre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto riservato a candidati in possesso del diploma di perito industriale.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 269/P del 5 aprile 1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 17 aprile 1978, con la quale è stato indetto un concorso, per esami, a tre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica, riservato a candidati in possesso del diploma di perito industriale in una delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica; elettronica industriale; telecomunicazioni; informatica; fisica industriale; meccanica; termotecnica;

Visto l'art. 8, comma primo, della deliberazione suddetta che fissa il diario delle prove scritte del concorso nei giorni 28 e 29 giugno 1978 presso i locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in Roma, via Torino, 45;

Visto che al concorso anzidetto hanno chiesto di partecipare oltre duecento candidati;

Considerato che i suddetti locali non possono contenere tutti i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso di cui trattasi;

Accertato che non esiste la disponibilità di altri locali ove possano svolgersi le prove scritte del concorso;

Ravvisata, pertanto, la necessità di espletare le anzidette prove scritte presso il palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno, 4, che è disponibile nei giorni 25 e 26 settembre 1978 e, conseguentemente, di modificare in tal senso la citata deliberazione del 5 aprile 1978;

Delibera:

Il primo e il secondo comma dell'art. 8 della deliberazione n. 269/P del 5 aprile 1978, indicata nelle premesse, sono sostituiti come segue:

« Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 25 e 26 settembre 1978, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso ».

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il presidente: DE MEO

(4863)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento della Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, concernente nuove norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, frequenteranno un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale, conseguiranno la nomina a capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

4) siano in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, graduati nelle tre categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto agli esami facoltativi di lingue estere, indicando la lingua o le lingue prescelte (non più di due, da scegliersi fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate oltre il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare la autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

La prova scritta di esame avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 12 ottobre 1978, alle ore otto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopraindicato, muniti di documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in due prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative, secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie precederanno quelle facoltative e sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina d'urgenza;

3) prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Le prove orali facoltative sono costituite da:

esami di una o due lingue estere da sciegliersi tra le seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta.

I punti saranno espressi in ventesimi.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 14/20.

Le prove orali e pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al superamento delle prove obbligatorie.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche saranno stabiliti dal presidente della commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentino alla visita medica o ad una delle prove di esame nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle

prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso. Dal suddetto documento dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato di abilitazione professionale con l'indicazione del voto riportato agli esami di abilitazione;

c) diploma di libera docenza o di specializzazione conseguito presso cliniche o istituti delle università (certificati rilasciati dalle università o copia autentica di essi);

d) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o documenti equipollenti);

e) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari o dagli aero-clubs);

f) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorso, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

g) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica, coefficiente 4;

prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina d'urgenza, coefficiente 3;

prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, coefficiente 3;

b) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica:

tre punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »;

due punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »;

nessun punto verà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di 30 punti e valutati come segue:

da mezzo a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da 1 a 10 punti; secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione, rilasciati da cliniche e istituti delle università, ritenuti meritevoli di considerazione e per la votazione conseguita nell'esame di laurea ed in quello di abilitazione professionale;

1 punto per ogni esame di lingua estera sostenuto, sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera, appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza), massimo 5 punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo 5 punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti e di ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso, massimo 5 punti.

A parità di merito, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i candidati nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno, altresì, far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che non abbiano presentato il certificato di abilitazione professionale ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 7, dovranno anche essi far pervenire entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, tale certificato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato, in carta semplice, rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilite dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (in carta semplice).

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita ai concorrenti vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso applicativo della durata di mesi sei, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti, superato il corso, conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1978
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 271

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE MEDICO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO.

Gli esami consisteranno in:

PROVE OBBLIGATORIE

1) *Esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica.*

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica sarà estratto a sorte fra sei temi: tre di patologia speciale medica e tre di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della commissione che, a tal fine, si riuniranno immediatamente prima dell'esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo 8 ore, sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione. E' vietata la consultazione di libri o manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra i candidati.

Pertanto, saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

2) *Esami orali e teorico-pratici di clinica medica e clinica chirurgica.*

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre allo esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto nel termine massimo di trenta minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà quindi presso il letto del malato il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi e il trattamento curativo.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame, non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici. Al candidato potranno essere rivolte domande su altri argomenti di clinica medica e clinica chirurgica.

La commissione potrà richiedere al candidato un breve resoconto scritto diagnostico, prognostico e terapeutico del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazioni sulla medicina d'urgenza e sui mezzi terapeutici e delle manovre in uso per un pronto soccorso medico.

L'esame verterà pertanto sulle nozioni e sulle cure di urgenza degli accidenti acuti del sistema cardiocircolatorio, respiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropoietico, del sistema nervoso centrale e periferico, ecc., nonchè sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, jonizzanti, ecc.

L'esame di clinica chirurgica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica di vari apparati ed organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

trattamento delle emorragie;
apparecchiature d'urgenza delle fratture;
tecnica dell'incisione di accessi e flemmoni superficiali;
lussazioni delle più importanti articolazioni e relativo trattamento;
generalità sulle legature delle arterie;
trasfusione di sangue, di plasma (tecnica);
tamponamento delle fosse nasali;
tracheotomia;
puntura della vescica;
cateterismo uretro-vescicale;
primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrali ed ai toracici; modalità per il loro trasporto;
trattamento immediato delle ustioni;
trattamento dei congelamenti e del colpo di calore;
lavanda gastrica;
rianimazione (metodi e strumentario);
iniezione intracardiaca (tecnica ed indicazioni);
anestesia locale per infiltrazione;
anestesia generale per inalazione;
anestesia generale endovenosa.

N.B. — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica o teorica o ad ambedue secondo il giudizio della commissione.

PROVE FACOLTATIVE

1) *Esami orali di lingue estere.*

Nell'esame orale facoltativo di lingue estere, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti:

francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Durata massima dell'esame: 10 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare di . . residente a (1) . codice postale . . . . (provincia di . . . .) via . . n. ., chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 giugno 1978.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di . . . nello anno accademico . . . con la votazione di . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . .;

di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (6) . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito

Data, ...

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (7) .

---

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio o del cancelliere. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(4735)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al primo anno del 160° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1978, registro n. 11 Difesa, foglio n. 179, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione di allievi al primo anno del 160° corso dell'Accademia militare di Modena;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 20 giugno 1978 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dagli articoli 5, 10 e 24 del bando sopracitato, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al primo anno del 160° corso dell'Accademia militare di Modena previsto dagli articoli 5, 10 e 24 del decreto ministeriale 31 marzo 1978, è prorogato al 20 giugno 1978.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 46

(4864)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di chirurgia maxillo-facciale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1972, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di chirurgia maxillo-facciale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1976, concernente l'elenco dei primari di chirurgia maxillo-facciale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni:

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia maxillo-facciale in base al possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia maxillo-facciale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a

prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Righi Enrico, nato a Genova il 6 maggio 1932.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4143)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di fertilità agronomica dell'istituto sperimentale agronomico di Bari.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 4-*bis* del 14 aprile 1978 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di fertilità agronomica dell'istituto sperimentale agronomico di Bari.

(4119)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di irrigazione dell'istituto sperimentale agronomico di Bari.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 4-*bis* del 14 aprile 1978 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di irrigazione dell'istituto sperimentale agronomico di Bari.

(4120)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 4-*bis* del 14 aprile 1978 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

(4121)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1488 del 29 marzo 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medici condotti vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1976;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione all'uopo pervenuta dalla prefettura di Macerata e la terna di medici condotti proposta dall'ordine provinciale dei medici e le designazioni pervenute dai comuni interessati ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è così costituita:

Presidente:

Lalla dott. Augusto, dirigente in servizio presso la regione Marche, ufficio medico provinciale di Macerata.

Componenti:

Maurizi dott. Elverio, vice prefetto ispettore della prefettura di Macerata;

Viscomi dott. Nicola, medico provinciale di Ascoli Piceno;

Pinelli prof. Guglielmo, primario medico presso l'ospedale generale di Recanati;

Chioma dott. Domenico, primario chirurgo presso l'ospedale generale di zona di San Severino Marche;

Mazza dott. Franco, medico condotto di Pollenza.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Passantino Vittorio, funzionario direttivo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Macerata.

Le prove di esame del concorso avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno presso l'ospedale generale di zona di San Severino Marche.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, in quello della prefettura di Macerata e nei comuni di Bolognola, Acquacanina, Camporotondo, Gualdo, Monte San Martino, Pievebovigliana, Fiordimonte, Poggio San Vicino, Porto Recanati, Ripe San Ginesio, Sarnano, Serrapetrona.

Il medico provinciale: PUCCI

(4406)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRAPANI

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trapani

Con decreto 18 aprile 1978, n. 1117, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti vacanti di veterinario condotto nei comuni di:

1) S. Vito lo Capo;
2) Calatafimi;
3) Castelvetrano.

Le domande di partecipazione al concorso corredate dai documenti di rito dovranno pervenire all'ufficio del veterinario provinciale di Trapani, via Garibaldi n. 31, entro il 15 agosto 1978.

(4229)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI NOCERA INFERIORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di cardiologia;
tre posti di aiuto di chirurgia di pronto soccorso;
un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;
un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

(2089/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI «UMBERTO I» DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè alle norme contenute nella legge regionale 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(2074/S)

OSPEDALE CIVILE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il vincitore del concorso sarà tenuto a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro a tempo pieno e, su richiesta dell'amministrazione dell'ente, dovrà operare anche presso altre strutture ospedaliere e sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge della regione Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

(2076/S)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(2087/S)

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI SORA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(2088/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di aiuto della divisione di pediatria;
tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione, cure intensive con annessa sezione di degenza;
un posto di assistente del servizio di istologia ed anatomia patologica;
un posto di assistente della divisione di chirurgia plastica maxillo-facciale, di odontoiatria e stomatologia;
un posto di assistente della divisione di radioterapia e medicina nucleare, con annessa sezione di degenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione procedure concorsuali e selettive) dell'ente in Venezia.

(2073/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI S. MARCO IN LAMIS

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marco in Lamis (Foggia).

(2069/S)

OSPEDALE DI MONTEGRANARO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montegranaro (Ascoli Piceno).

(2070/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(2071/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di aiuto di nefrologia e dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(2072/S)

OSPEDALE « REGINA MARGHERITA » DI COMISO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Comiso (Ragusa).

(2065/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI VENOSA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(2066/S)

OSPEDALE CIVILE DI CARIGNANO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carignano (Torino).

(2067/S)

OSPEDALE « PIEROTTI » DI COREGLIA ANTELMINELLI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Coreglia Antelminelli (Lucca).

(2068/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO «S. LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

Concorso a tre posti di assistente di chirurgia toracica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(2060/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di aiuto pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(2061/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(2062/S)

OSPEDALE «RONZONI E PRINCIPESSA JOLANDA» DI MILANO

Concorso a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia presso lo stabilimento «Principessa Jolanda».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(2064/S)

OSPEDALE CIVILE «S. TOMMASO DEI BATTUTI» DI PORTOGRUARO

Concorso a due posti di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(2092/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(2093/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di emodialisi extracorporea;
un posto di assistente di laboratorio di ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(2085/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(2077/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso a due posti di assistente di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di neurochirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(2113/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorso ad un posto di primario del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(2114/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI TAGLIACOZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(2091/S)

OSPEDALE DI NOVARA DI SICILIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina ed infettivi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina ed infettivi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novara di Sicilia (Messina).

(2116/S)

OSPEDALE « M. MARINI » DI MAGLIANO SABINA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia medica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Magliano Sabina (Rieti).

(2117/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(2118/S)

OSPEDALE « F. LOTTI » DI PONTEDERA

Concorso ad un posto di assistente della divisione O.R.L.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera (Pisa).

(2078/S)

OSPEDALI RIUNITI DI GRAGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(2083/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONA' DI PIAVE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso (disciplina equivalente: chirurgia generale);

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(2120/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Sestri.

(2079/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(2081/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale;

cinque posti di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di assistente di pronto soccorso;

un posto di assistente di chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(2119/S)

OSPEDALE DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(2115/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(2090/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781610)